



COMUNE DI PESARO
SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI PESARO

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento recante "Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata" approvato dal Consiglio Comunale con atti n. 143 del 29/9/2008, n. 115 del 25/07/2011, n. 82 del 14/09/2015, n. 147 del 18/11/2019, e n.57 del 20/06/2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 488 del 05/03/2025 con la quale è stato approvato il presente Avviso Pubblico

Rende noto

Che a partire dalle **ORE 09,00 del giorno 06/03/2025**, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di Pesaro.

1. CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Requisiti di accesso - (Artt. 8, 3, 4, Regolamento) – Divieti (ex Legge n. 80/2014)

Per presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicato nel territorio del Comune di Pesaro, sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale, nel rispetto degli ulteriori requisiti dovessero essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale nonché in materia di immigrazione;
2. Avere, al momento della presentazione della domanda, **la residenza nel Comune di Pesaro** o prestare attività lavorativa nel Comune di Pesaro, esclusiva e con impegno orario rilevante, tale da configurare un oggettivo interesse abitativo nel territorio comunale, ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, regolarmente iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Pesaro;
3. Non essere titolari di una quota **superiore al 25%** del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, su un'abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, ovunque ubicata, che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti, ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. *Nell'ipotesi in più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data di presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione dell'abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un'abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.*
4. Avere un reddito del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 s.m.i., per un valore ISEE –attestazione INPS con scadenza 31/12/2025 - non superiore ad euro **13.877,00**; tale limite è aumentato **del 20%** per le famiglie costituite da una sola persona e pertanto in tal caso, il valore ISEE non deve essere superiore ad euro **16.652,00** (DDPF N. 6/2025). *Ai fini della verifica di tale requisito, i*

cittadini non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato, devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto dal comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione non si applica nei confronti di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese d'origine o di provenienza.

5. non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
6. Non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. *Il requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, per i reati di cui al presente paragrafo.*

Ulteriori Specifiche:

- Con riferimento al requisito di cui al punto 1) si specifica che:
 - si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa; la continuità si verifica nel caso in cui tra la scadenza di un permesso e la data di rilascio del successivo non siano trascorsi più di dodici mesi;
 - coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno devono dimostrare all'atto della presentazione della domanda e all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, di avere regolare attività lavorativa ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione;
- I requisiti richiesti ai precedenti punti 4 e 6, devono essere posseduti anche da tutti i componenti del nucleo familiare, al momento di presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione oltre che, ai sensi di legge, successivamente, nel corso della locazione (art. 8, c.3°, Regolamento Comunale).
- Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
- Ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'assegnazione di alloggio ERP, si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:
 - mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
 - mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
 - mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
 - mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
 - mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
 - mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone
- Ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'assegnazione di alloggio ERP, per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo; la convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela; non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro;
- Qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato, il valore I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell'accesso è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal

richiedente e, limitatamente al requisito di cui al punto 3 anche da tutti i componenti del nucleo richiedente di nuova formazione. Non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario. Nella eventualità che siano presentate oltre due domande, il Servizio procederà ai sensi dell'art. (Art. 8, c. 5°, Regolamento Comunale).

- Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente l'alloggio (Art. 8, c. 6°, Regolamento Comunale);
- I requisiti devono sussistere al momento di presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza dell'Avviso e devono permanere al momento dell'assegnazione. (Art. 8, c. 3° del Regolamento Comunale).

2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, a pena di nullità, **esclusivamente per via telematica**, attraverso l'apposita sezione messa a disposizione sul sito on line del Comune di Pesaro – **www.comune.pesaro.pu.it - home page – sezione “accedi ai servizi” sottosezione “Servizi Sociali” – Bando ERP 2025;**

Sarà possibile accedere all'area riservata del portale con una delle modalità previste per l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione:

- con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
- tramite Carta d'Identità Elettronica dei Servizi CIE.
- tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS.

**La piattaforma per la presentazione delle domande è disponibile
dalle ore 09,00 del 06 marzo 2025 alle ore 13,00 del 19 aprile 2025**

Coloro che necessitano di un supporto per la compilazione della domanda, potranno rivolgersi all'apposito sportello “Bandi e Avvisi” istituito presso la sede dei Servizi alla Persona e alla Famiglia, in viale Mameli n. 9 – terzo piano -, munito di tutta documentazione come richiesta al successivo paragrafo 2.1 del presente avviso, **esclusivamente previo appuntamento** al seguente recapito telefonico **0721/387401** e/o indirizzo e-mail: bandiservizisociali@comune.pesaro.pu.it,

Lo Sportello “Bandi e Avvisi” riceverà limitatamente ai seguenti orari:

Mattino: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

Pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30;

*Si specifica che sarà garantita l'assistenza alla compilazione della domanda, **esclusivamente ai cittadini che si attiveranno in tempo utile per fissare l'appuntamento presso gli uffici; in caso contrario la compilazione rimarrà a carico del richiedente con modalità on line.***

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Le domande <u>pervenute con modalità diverse</u> da quelle indicate al punto precedente punto 2 verranno automaticamente escluse.• Le domande <u>pervenute e/o protocollate oltre il termine ultimo sopra</u> indicato verranno automaticamente escluse.• Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna.• La domanda <u>dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica</u>, al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni da parte del Comune.• <u>Eventuali successivi cambi di indirizzo, di telefono e di e-mail dovranno essere comunicati tempestivamente</u>, in mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni.• Il richiedente dovrà <u>provvedere al versamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00</u> pena la nullità della domanda |
|--|

2.1 PRECISAZIONI

La domanda predisposta sul portale on line contiene le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa e le ulteriori informazioni richieste per l'ammissione e per l'attribuzione di punteggio.

Ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, alla domanda devono essere allegati, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti, **obbligatoriamente**, i documenti indicati alle singole Voci; si specifica che la procedura non consentirà l'avvio della domanda in mancanza della documentazione obbligatoria di cui sopra;

L'obbligo del versamento dell'imposta di bollo pari ad €. 16,00 potrà essere assolto con le seguenti modalità;

- i cittadini che procederanno autonomamente alla compilazione on line della domanda potranno provvedere al pagamento con modalità PAGO PA con il seguente percorso:
 - cliccare al link proposto dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda;
 - selezionare "effettua un pagamento spontaneo";
 - autorizzare il trattamento dei dati- privacy-;
 - selezionare "Sociali" poi "bollo virtuale sociali";
 - inserire i dati anagrafici richiesti;
 - compilare il bollettino proposto con importo (€. 16,00) e causale (bollo ERP);
 - scegliere modalità pagamento.
 - Inserire scansione dell'avvenuto pagamento;
- Coloro che richiederanno supporto nella compilazione allo Sportello Bandi & Avvisi, nel giorno fissato per l'appuntamento dovranno portare la marca da bollo in formato cartaceo da apporre alla domanda;

Ulteriori Precisazioni relative alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U. ISEE)

I richiedenti dovranno presentare personalmente o attraverso un CAF, o personalmente presso l'INPS, la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del valore Isee riferita ai redditi anno 2023; **tale attestazione ISEE dovrà avere scadenza 31/12/2025** (*l'Amministrazione procederà, attraverso collegamento telematico alla banca dati INPS, ad acquisire direttamente la predetta D.S.U.*).

Per la corretta redazione della D.S.U.- I.S.E.E si ricorda che in sede di presentazione al CAF, devono essere indicati tra l'altro, anche tutti i patrimoni mobiliari eventualmente posseduti, alla data del 31/12/2023, dai componenti del nucleo familiare inclusi libretti postali, depositi bancari etc. **nonché i contributi percepiti** nell'anno 2023, da Pubbliche Amministrazioni inclusi quelli erogati dal Comune di Pesaro (per i quali gli interessati potranno rivolgersi al personale di seguito indicato). In caso contrario l'Inps evidenzierà le omissioni o difformità nell'attestazione Isee che dovrà pertanto essere regolarizzata ai fini dell'ammissibilità in graduatoria per l'assegnazione di alloggio ERP.

Qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, l'interessato dovrà dichiarare in quale Comune è stato celebrato o trascritto l'atto di matrimonio con indicazione di numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza;

N.B. Saranno escluse le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS una DSU Isee valida, al momento della presentazione della domanda o comunque non regolarizzata entro il termine indicato dall'ufficio con apposita comunicazione (vedasi paragrafo 4 procedimento).

Le dichiarazioni rese ed i documenti presentati saranno oggetto di controllo in qualsiasi fase del procedimento anche successivo alla formulazione della graduatoria definitiva, inoltre il Comune provvederà ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare, anche prima della eventuale assegnazione. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda presentata con le modalità di cui all'art. 2 dovrà pervenire;

**entro e non oltre le ore 13,00 del 19 aprile 2025
a pena d'esclusione.**

4 PROCEDIMENTO

Istruttoria delle domande:

Ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento comunale, l'istruttoria delle domande è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione. L'Ufficio comunale competente verifica la regolarità e la completezza delle domande pervenute, nonché l'esistenza della documentazione eventualmente prevista dal presente avviso, procedendo altresì agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive, qualora venissero rilevate delle anomalie/irregolarità o incompletezze, si procederà con la richiesta agli interessati di eventuali chiarimenti e/o integrazione di documentazione.

Gli aspiranti sono tenuti a comunicare all'ufficio comunale competente eventuali variazioni di residenza/domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica intervenute dopo la presentazione della domanda, ciò al fine di consentire possibili comunicazioni da parte dell'Ente in ordine all'istruttoria e/o esito della domanda, alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio dichiarati in sede di presentazione della domanda, nonché alla convocazione in caso di assegnazione. **La mancata comunicazione della variazione di residenza/domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, è diretta responsabilità dell'aspirante ed esime il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati, con riferimento alla domanda presentata. (vedasi art. 17 c. 13 del vigente regolamento comunale).**

L'Ufficio comunale, entro i termini stabiliti dal Regolamento, trasmette tutta la documentazione e le risultanze dell'istruttoria svolta, alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 16 del Regolamento. La Commissione verificata la documentazione trasmessa, conclude la fase istruttoria, procedendo alla determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria, o in caso ritenuto necessario, procede con la richiesta agli interessati di ulteriori chiarimenti e/o documentazione a supporto e qualora ne sussistano le motivazioni dichiara l'esclusione dalla graduatoria provvisoria e quindi da quella definitiva.

Saranno escluse le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS una DSU Isee valida, entro la data di presentazione della domanda o comunque non regolarizzata entro il termine indicato dall'ufficio con apposita comunicazione.

Formazione graduatoria provvisoria - Presentazione osservazioni:

Alla conclusione della fase istruttoria di tutte le domande, la Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e dell'elenco provvisorio delle esclusioni che verranno resi noti, in base alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, mediante pubblicazione, all'albo pretorio on line - sito web del Comune di Pesaro, e in Amministrazione Trasparente per 15 giorni consecutivi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – Amministrazione Trasparente - uffici preposti – sito internet) per il tramite del numero di protocollo assegnato in fase di presentazione della domanda.

Il Comune di Pesaro non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti: pertanto ciascun aspirante dovrà autonomamente verificare l'esito della domanda sul portale messo a disposizione dall'Amministrazione nei tempi e con le modalità sopra indicate, confrontando il numero di protocollo assegnato alla propria domanda rilasciato al momento della presentazione.

La pubblicazione delle graduatorie assolve gli obblighi connessi alla L. 241/1990 ed ha valore di comunicazione agli istanti ai sensi dell'art. 10 bis. Ai richiedenti verranno assegnati ulteriori 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio, per presentare eventuale documentazione integrativa valida ai fini del punteggio, ovvero osservazioni, memorie, integrazioni e documentazioni, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e della esclusione definitiva.

A ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, sarà assegnato un numero di protocollo. **Sarà cura ed obbligo del richiedente conservare tale numero al fine della consultazione dell'esito della propria domanda.**

Graduatoria definitiva - Termine di validità – Decorrenza efficacia:

Esaminate le memorie, osservazioni, controdeduzioni, documentazione acquisite, la Commissione formula la graduatoria definitiva e conclude il procedimento; in caso di esclusione definitiva della domanda la comunicazione scritta agli interessati contiene le indicazioni relative all'Autorità cui fare ricorso ed i relativi termini.

La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi vengono approvati, con modalità che rispettino la riservatezza delle persone, con Determinazione del dirigente competente o suo delegato e vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line - sito web del Comune per quindici giorni; contestualmente la graduatoria definitiva viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica (E.R.A.P.).

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet – uffici preposti)

Il Comune di Pesaro non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti: pertanto ciascun aspirante dovrà autonomamente verificare l'esito della domanda sul portale messo a disposizione dall'amministrazione con le modalità indicate al precedente punto: "Formazione graduatoria provvisoria".

L'efficacia della graduatoria definitiva con validità biennale decorre ad ogni effetto giuridico, dalla data di pubblicazione della determina di approvazione e relativa pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Pesaro;

Assegnazione dei punteggi

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisoria e definitiva delle domande, attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al Regolamento Comunale, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso (in particolare artt. 18, 19 e 20). I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda e comunque non oltre la data di scadenza del presente Avviso (Art. 18, c. 1°).

Si informa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio, l'ufficio comunale competente richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (Art. 18, c. 5°).

Assegnazione degli alloggi

Prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, l'ufficio comunale competente accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria sono disciplinati dal Capo III "Procedimento di assegnazione" del Regolamento comunale (artt. da 21 a 23) e dalla vigente disciplina regionale.

5. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche volti a perseguire la copertura dei costi di amministrazione, è calcolato ed aggiornato annualmente dall'Ente gestore E.R.A.P. di Pesaro secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies e seguenti della L.R. n. 36/2005 e s.m.i.

6. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Avviso, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento Comunale vigente.

7. COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

I richiedenti sono a invitati a prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento Europeo 2016/679/UE, pubblicato sul sito del comune di Pesaro.

Pesaro 06/03/2025

La Responsabile U.O. Promozione Sociale
Marzia Ricci

PRIVACY – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation**Titolare del trattamento:**

Comune di PESARO con sede in Piazza del Popolo n. 1, CAP 61122 Pesaro (PU) - Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it - Telefono centralino: 07213871; casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati: urp@comune.pesaro.pu.it - Telefono 0721.387478,

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento della procedura per la formazione della graduatoria per gli aspiranti l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, previste dal presente Avviso pubblico dalla L.R. n. 36/2005 s.m.i. e dal vigente regolamento comunale recante "criteri e modalità di assegnazione degli alloggi ERP".

La base giuridica del trattamento (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dall'art. 2-sexies, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, nonché dalla L.R. n. 36/2005 e dal vigente regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 143/2008, e modificato con delibere n.115/2011, 82/2015, 147/2019, n. 57/2022, recante "Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata".

Le categorie di dati personali trattati sono: dati anagrafici, Codice Fiscale, generalità, composizione nucleo familiare, situazione reddituale e patrimoniale, certificazioni relative allo stato di salute, condizione lavorativa

Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati trattati sono forniti dall'utente e sono all'occorrenza verificati tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate.

I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Pesaro che della Regione Marche.

I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Pesaro e della Regione Marche interessate alle procedure per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, all'Ente per la gestione regionale ERAP, e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale e regionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, nelle modalità previste dal D.lgs. 196/2003.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia;

- per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia

Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'irricevibilità dell'istanza di concessione dei contributi per l'acquisto della prima abitazione.

Per il Trattamento in oggetto il Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Comunicazione avvio procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

Amministrazione competente	Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro
Oggetto del procedimento	Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (L.R. n. 36/2005 e s.m.i. e Regolamento Comunale);
Responsabile del procedimento	Responsabile U.O. Promozione Sociale Marzia Ricci
Inizio e termine del procedimento	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della domanda; il termine del procedimento coincide con l'approvazione della graduatoria definitiva secondo le modalità di cui al regolamento vigente.
Inerzia dell'Amministrazione	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Servizi alla persona e alla famiglia – Via Mameli, 9 – 3° piano – Pesaro, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Pesaro